

LA DISCIPLINA IVA NAZIONALE

I PRINCIPI GENERALI

Giancarlo Grossi
Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pescara

LA DISCIPLINA IVA NAZIONALE

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



PRINCIPALI FONTI NORMATIVE

**D.P.R. 633 DEL 26 OTTOBRE 1972
(ISTITUTIVO DELL'IVA)**

**D.L. 331 DEL 30 AGOSTO 1993
(SCAMBI INTRACOMUNITARI)**

**D.L. 41 DEL 23 FEBBRAIO 1995
(REGIME DEL MARGINE PER I BENI USATI)**



**LA NORMATIVA NAZIONALE DEVE RISULTARE
COMPATIBILE CON LE DIRETTIVE COMUNITARIE**

LA DISCIPLINA IVA NAZIONALE

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO



FONTI NORMATIVE IN AMBITO COMUNITARIO

DIRETTIVE



Atti che necessitano di essere recepiti nell'ordinamento giuridico dei singoli Stati membri

REGOLAMENTI



Atti direttamente applicabili nei singoli Stati membri, senza necessità di essere recepiti



N.B.

La Direttiva UE oggi vigente in materia di IVA è la n. 2006/112/CE del 28/11/2006

DEFINIZIONE


IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)



L'IVA è un'imposta generale sui consumi, che colpisce solo l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul consumatore finale mentre per il soggetto passivo d'imposta rimane neutrale

MECCANISMO DI APPLICAZIONE



AMBITO DI APPLICAZIONE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 1

L'I.V.A. si applica su




**CESSIONI DI BENI E
PRESTAZIONI DI SERVIZI
EFFETTUATE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO NELL'ESERCIZIO DI
IMPRESE O DI ARTI E
PROFESSIONI**

**IMPORTAZIONI DA
CHIUNQUE EFFETTUATE**

REQUISITI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 1



LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI PREDETTI REQUISITI RENDE L'OPERAZIONE ESTRANEA ALLA DISCIPLINA IVA (c.d. *FUORI CAMPO IVA*) E (SALVO ALCUNE ECCEZIONI) NON SORGONO ADEMPIMENTI

REQUISITI

Esempi di operazioni prive di almeno un requisito

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Cessione d'azienda o rami | → | Non si applica l'Iva per mancanza del requisito oggettivo (art. 2, co.3, lett. b) |
| 2 | Privato vende ad impresa o professionista | → | Non si applica l'Iva per mancanza del requisito soggettivo in capo al privato cedente |
| 3 | Acquisto territoriale da privato (privato vende ad impresa o professionista; privato presta servizio ad impresa o professionista) | → | Non si applica l'Iva per mancanza del requisito soggettivo in capo al prestatore (*) |

(*) L'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva vale anche nel caso di prestatore privato non residente (comunitario o extracomunitario) salvo che la rilevanza e la frequenza delle operazioni poste in essere non integrino i presupposti per riconoscere in capo al prestatore la qualifica di operatore abituale (R.M. 437/E del 12/11/2008).

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 4 | Cessione di beni che si trovano nel territorio dello Stato effettuata da un'impresa (verso chiunque) | → | Si applica l'Iva (intesa come normativa) N.B. L'operazione può essere imponibile (con Iva esposta o in reverse charge), non imponibile, esente, non soggetta ad imposta, soggetta a regimi speciali, a seconda dei casi |
|---|---|---|--|

REQUISITI

Esempi di operazioni prive di almeno un requisito

5 Cessioni di beni che si trovano in Stato estero (ad esempio in Svizzera)



Non si applica l'Iva per *manca*za del requisito territoriale (art.7-bis)

Fino al 31/12/2012 non è obbligatoria l'emissione della fattura

N.B. Dal 01/01/2013 l'emissione della fattura diventa obbligatoria (art. 21 co 6-bis/b)(*)



(*) Se i beni si trovano in altro Stato UE, dal 2013, la fattura (in Italia) è obbligatoria solo se la controparte è soggetto passivo debitore d'imposta (art. 21, co-6-bis/a)




6 Impresa nazionale che esegue un servizio generale (es. lavorazione, trasporto, intermediazione, ecc) verso operatore non residente (B2B)



Non si applica l'Iva per *manca*za del requisito territoriale (art. 7-ter, co.1, lett. a)

N.B. Nel caso di committente operatore stabilito in altro stato UE è comunque obbligatoria l'emissione della fattura (art. 21, co.6-bis/a; già 21, co.6) (*)




(*) Dal 2013 l'emissione della fattura è obbligatoria anche per i servizi resi ad operatori Extra UE (art. 21, co.6-bis/b)



REQUISITO OGGETTIVO

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articoli 2 e 3

**REQUISITO
OGGETTIVO**



CESSIONE DI BENI
(articolo 2)



PRESTAZIONE DI SERVIZI
(articolo 3)



CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

Atti a titolo oneroso che comportano

**Trasferimento della
proprietà**

**Costituzione di
diritti reali di
godimento**

**Trasferimento di
diritti reali di
godimento**

su beni di ogni genere

CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

Diritti reali di godimento

SUPERFICIE

ENFITEUSI

USUFRUTTO

USO E ABITAZIONE

SERVITU' PREDIALI

CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

Costituiscono inoltre cessione di beni



Fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 2 - numeri da 1) a 6)

CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

Fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 2 - numeri da 1) a 6)
CESSIONI



Vendite con riserva di proprietà

**Vendite con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti**

**Passaggi di beni dal committente al commissionario o viceversa in
esecuzione di contratti di commissione**

**Cessione gratuita di beni esclusi quelli non rientranti nell'attività
di impresa di valore non superiore ad Euro 50,00**

Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società

**Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa o all'esercizio
dell'arte e della professione**

CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

NON sono considerate cessione di beni



Fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2 - lettere da a) a m)

CESSIONI DI BENI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 2

Fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2 – lettere da a) a m)

NON CESSIONI



Cessioni di denaro o crediti in denaro

Cessioni e conferimenti di aziende o rami di aziende

Cessioni di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria

**Cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente
contrassegnati**

**Passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o
trasformazioni di società e operazioni analoghe**

Cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e simili

Cessioni di beni da operazioni e concorsi a premio

PRESTAZIONI DI SERVIZI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 3

Prestazioni, verso corrispettivo, dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione e deposito

Prestazioni, verso corrispettivo, dipendenti in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, quale ne sia la fonte



La previsione di un corrispettivo costituisce presupposto essenziale affinché possa configurarsi una prestazione di servizi

PRESTAZIONI DI SERVIZI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 3

Costituiscono inoltre prestazione di servizi



**Fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 3 - numeri da 1) a 5) -
semprechè effettuate verso corrispettivo**

**Fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 3, al ricorrere di
determinate condizioni**



*Esempio: prestazioni gratuite o autoconsumo di servizi effettuate da
imprese (no professionisti) se IVA detraibile e valore superiore ad € 50,00*

PRESTAZIONI DI SERVIZI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 3

Fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 3 - numeri da 1) a 5)
PRESTAZIONI DI SERVIZI



Concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili

Cessioni e concessioni di diritti d'autore, invenzioni, modelli, disegni, marchi, insegne e diritti o beni similari

Prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, ad esclusione dei depositi presso aziende di credito ed amministrazioni statali


Somministrazioni di alimenti e bevande

Cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto

PRESTAZIONI DI SERVIZI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 3

NON sono considerate prestazioni di servizi



Fattispecie di cui al comma 4 - lettere da a) a h) - e comma 5 dell'articolo 3

PRESTAZIONI DI SERVIZI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 3

**Fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 3 - numeri da a) a h) e
comma 5 - NON PRESTAZIONI DI SERVIZI**



**Cessioni e concessioni, licenze e simili di diritti d'autore
effettuate dagli autori e loro eredi o legatari**


Prestiti obbligazionari

**Cessioni di contratti aventi ad oggetto denaro o crediti in denaro,
aziende o rami d'azienda e terreni non edificabili**

**Prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti
obbligazionari**

CESSIONI GRATUITE DI BENI

LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI



CESSIONI GRATUITE DI BENI

BENI PRODOTTI O COMMERCIALIZZATI DALL'IMPRESA

DESTINATARI	TIPOLOGIA	ACQUISTO	CESSIONE
CHIUNQUE	QUALUNQUE BENE O PRODOTTO COMMERCIALIZZATO DALL'IMPRESA (ad esclusione di sconti merce e campioni gratuiti)	IVA DETRAIBILE	SOGGETTA AD IVA (CON O SENZA RIVALSA)
		IVA INDETRAIBILE (QUALORA SI SCELGA DI NON DETRARRE L'IVA SAPENDO GIA' CHE TRATTASI DI OMAGGI)	ESCLUSA EX ART. 2 COMMA 2 N. 4 D.P.R. 633/72
CHIUNQUE	CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE CONTRASSEGNA TI	IVA DETRAIBILE	ESCLUSA EX ART. 2 COMMA 3 LETT. D) D.P.R. 633/72
CLIENTI	SCONTI MERCE PREVISTI CONTRATTUALMENTE	IVA DETRAIBILE	ESCLUSA DA BASE IMPONIBILE EX ART. 15 C.1 N. 2

CESSIONI GRATUITE DI BENI

BENI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' D'IMPRESA

DESTINATARI	TIPOLOGIA	ACQUISTO	CESSIONE
CLIENTI / FORNITORI	BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE AD € 50,00	IVA DETRAIBILE	ESCLUSA EX ART. 2 C. 2 N. 4
	BENI DI COSTO UNITARIO SUPERIORE AD € 50,00	IVA INDETRAIBILE	ESCLUSA EX ART. 2 C. 2 N. 4
DIPENDENTI	QUALUNQUE BENE	IVA INDETRAIBILE	ESCLUSA EX ART. 2 C. 2 N. 4

**Limiti innalzati dal "Decreto Semplificazioni": D.Lgs. 21/11/2014,
n. 175, articolo 30**

PRESTAZIONI GRATUITE DI SERVIZI

SERVIZI GRATUITI




L'IMPONIBILITA' E' SUBORDINATA AL FATTO CHE LE PRESTAZIONI SIANO DI VALORE UNITARIO SUPERIORE AD EURO 50,00 E PER LA CUI ESECUZIONE SIANO STATI UTILIZZATI BENI/SERVIZI CON IVA DETRAIBILE

NATURA DELL'OPERAZIONE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articoli 2 e 3

**IN ALCUNI CASI NON E' AGEVOLE STABILIRE SE
L'OPERAZIONE CONSISTE IN UNA CESSIONE DI BENI O IN
UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI**

**R.M. 28/09/2007
N. 272/E**



**Il rapporto
prezzo del bene /servizio è un
dato obiettivo ma non decisivo**

**Tra i diversi criteri utilizzabili
assume un'importanza
fondamentale la volontà delle
parti manifestata nel contratto
originario**

REQUISITO SOGGETTIVO

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articoli 4 e 5

**REQUISITO
SOGGETTIVO**



ESERCIZIO DI IMPRESE
(articolo 4)

**ESERCIZIO DI ARTI E
PROFESSIONI**
(articolo 5)

ESERCIZIO DI IMPRESE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 4

Esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 C.C., anche se non organizzate in forma d'impresa

Esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi, anche se non rientranti nella previsione dell'articolo 2195 C.C., purchè organizzate in forma d'impresa

ESERCIZIO DI IMPRESE

Operazioni effettuate dalle società

**SOCIETA'
COMMERCIALI**

```
graph LR; A[SOCIETA' COMMERCIALI] --> B(PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ESERCIZIO DI ATTIVITA' D'IMPRESA); C[SOCIETA' DI "MERO GODIMENTO" DI TALUNI BENI E/O VALORI] --> D(PRESUNZIONE ASSOLUTA DI MANCANZA DEL REQUISITO SOGGETTIVO);
```

**PRESUNZIONE
ASSOLUTA DI ESERCIZIO
DI ATTIVITA' D'IMPRESA**

**SOCIETA' DI "MERO
GODIMENTO" DI
TALUNI BENI E/O
VALORI**

**PRESUNZIONE
ASSOLUTA DI
MANCANZA DEL
REQUISITO
SOGGETTIVO**

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 5

Esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo



da parte di persone fisiche



da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse

ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 5

**NON SI CONSIDERANO EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO DI
ARTI E PROFESSIONI**



**Prestazioni di servizi inerenti
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa**




**Prestazioni di lavoro effettuate
dagli associati in partecipazione**



**Se rese da soggetti che non esercitano per professione
abituale altre attività di lavoro autonomo**

REQUISITO TERRITORIALE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 7



REQUISITO TERRITORIALE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - art. 7 e seguenti

OPERAZIONI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO



CESSIONI DI BENI

PRESTAZIONI DI SERVIZI



Articolo 7-bis

Articolo 7-ter

REQUISITO TERRITORIALE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 7-bis

**CESSIONI DI BENI EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SE HANNO PER OGGETTO:**



BENI IMMOBILI UBICATI IN ITALIA

BENI MOBILI CHE SI TROVANO IN ITALIA


**BENI MOBILI SPEDITI IN ITALIA DA ALTRO STATO UE, INSTALLATI,
MONTATI O ASSIEMATI SUL TERRITORIO NAZIONALE DAL FORNITORE O
DA TERZI PER SUO CONTO**

**CESSIONI DI BENI A BORDO DI NAVI, AEREI O TRENI NEL CORSO DI
TRASPORTI COMUNITARI CHE ABBIANO AVUTO INIZIO IN ITALIA**

REQUISITO TERRITORIALE

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 7-ter

**CRITERIO GENERALE DI TERRITORIALITA' PER LE
PRESTAZIONI DI SERVIZI**




LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

REGOLA GENERALE

APPLICAZIONE B2B
(Art. 7-ter comma 1 lett. a del DPR 633/72)


**PRESTATORE
ITALIANO**



**COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO
ESTERO**

**OPERAZIONE FUORI CAMPO
IVA ART. 7 TER, COMMA 1,
DPR 633/1972**

**ADEMPIMENTI
DEL PRESTATORE
ITALIANO**



**IL PRESTATORE DOVRA' EMETTERE FATTURA ANCHE SE
L'OPERAZIONE E' FUORI CAMPO IVA**

**QUALORA IL COMMITTENTE RISIEDA IN UN ALTRO PAESE UE
DOVRA' ALTRESI' COMPILARE TELEMATICAMENTE IL
MODELLO INTRA 1 QUATER RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI
SERVIZI RESE AD UN SOGGETTO PASSIVO UE**

N.B.

**L'IMPORTO DELL'OPERAZIONE NON CONCORRERA' A FORMARE IL PLAFOND IVA
DELL'ESPORTATORE ABITUALE**

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

REGOLA GENERALE

APPLICAZIONE B2B
(Art. 7-ter comma 1 lett. a del DPR 633/72)


PRESTATORE ESTERO



**COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO
ITALIANO**

**OPERAZIONE RILEVANTE AI
FINI IVA IN ITALIA**

**ADEMPIMENTI DEL
COMMITTENTE
ITALIANO**



**PROCEDERE ALL'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA SECONDO
IL MECCANISMO DEL "REVERSE CHARGE" AI SENSI
DELL'ART. 17 C. 2 O AD AUTOFATTURA SE PRESTATORE
EXTRA UE**

**QUALORA IL PRESTATORE RISIEDA IN UNALTRO PAESE UE
COMPILARE TELEMATICAMENTE IL MODELLO INTRA 2
QUATER RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE
DA UN SOGGETTO PASSIVO UE**

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

IL COMMITTENTE SI SOSTITUISCE AL PRESTATORE DEL SERVIZIO DIVENTANDO IN SUA VECE IL DEBITORE DELL'IMPOSTA

ADEMPIMENTI 

INTEGRAZIONE DELLA FATTURA, SE IL PRESTATORE E' UE, OVVERO EMISSIONE DI AUTOFATTURA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2, INDICANDO IL REGIME IVA APPLICABILE E LA RELATIVA IMPOSTA

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (ART. 23 DPR 633) ENTRO IL MESE DI RICEVIMENTO


ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO (ART. 25 DPR 633) AL FINE DI ESERCITARE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

REGOLA GENERALE

APPLICAZIONE B2C
(Art. 7 ter comma 1 lett. b del DPR 633/72)

PRESTATORE
ITALIANO



COMMITTENTE
ESTERO NON
SOGGETTO PASSIVO

OPERAZIONE RILEVANTE AI
FINI IVA IN ITALIA

PRESTATORE ESTERO



COMMITTENTE
ITALIANO NON
SOGGETTO PASSIVO

OPERAZIONE RILEVANTE AI
FINI IVA NEL PAESE DEL
PRESTATORE

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

REGOLA GENERALE - APPLICAZIONI

SERVIZI DI RIPARAZIONE DI BENI MOBILI DA PARTE DI IMPRESA ITALIANA

RIPARATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA



IN CASO DI PRESTAZIONE A FAVORE DI COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO DI ALTRO STATO UE, IL RIPARATORE ITALIANO DOVRA' TRASMETTERE TELEMATICAMENTE IL MODELLO INTRA 1 QUATER

IN AMBITO INTRAUE, QUALORA IL BENE DA RIPARARE VENGA TRASFERITO DAL PAESE DEL COMMITTENTE A QUELLO DEL RIPARATORE, SI DOVRA' ANNOTARE L'OPERAZIONE NEL REGISTRO PREVISTO DALL'ART. 50 DEL DL 331/93

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ESEMPIO 1

SOCIETA' ITALIANA EFFETTUA UNA RIPARAZIONE SU MACCHINARI INSTALLATI IN SVIZZERA PER CONTO DI ALTRA IMPRESA ITALIANA

RIPARATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA

DAL 01/01/2010



OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA IN QUANTO IL COMMITTENTE E' SOGGETTO PASSIVO NAZIONALE

FINO AL 31/12/2009



OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA IN QUANTO MATERIALMENTE ESEGUITA ALL'ESTERO

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ESEMPIO 2

SOCIETA' ITALIANA EFFETTUA UNA RIPARAZIONE SU MACCHINARI INSTALLATI IN ITALIA PER CONTO DI IMPRESA FRANCESE
(AL TERMINE DELLA RIPARAZIONE I BENI RESTANO IN ITALIA)

RIPARATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA

DAL 01/01/2010



OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA IN QUANTO IL COMMITTENTE E' SOGGETTO PASSIVO ESTERO

FINO AL 31/12/2009



OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA IN QUANTO LUOGO IN CUI SI TROVAVANO I BENI RIPARATI

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

REGOLA GENERALE - APPLICAZIONI

SERVIZI RESI DA PROFESSIONISTA ITALIANO

PROFESSIONISTA	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
CONSULENZA TECNICA O LEGALE ED ELABORAZIONE DATI	SOGGETTO NON PASSIVO EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 SEPTIES COMMA 1 LETT. C)

DEROGA →



IN CASO DI PRESTAZIONE A FAVORE DI COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO IN ALTRO STATO UE, IL PROFESSIONISTA ITALIANO DOVRA' TRASMETTERE TELEMATICAMENTE IL MODELLO INTRA 1 QUATER

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ESEMPIO 1

UN AVVOCATO ITALIANO SI OCCUPA DI UN RECUPERO CREDITI COMMERCIALI PER CONTO DI UN SOGGETTO TEDESCO

PROFESSIONISTA	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
CONSULENZA TECNICA O LEGALE ED ELABORAZIONE DATI	SOGGETTO NON PASSIVO EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 SEPTIES COMMA 1 LETT. C)

DEROGA

FINO AL 31/12/2009

L'OPERAZIONE ERA RILEVANTE IN ITALIA , CIOE' NEL PAESE DEL PRESTATORE

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ESEMPIO 2

LO STESSO AVVOCATO CURA PER LO STESSO SOGGETTO TEDESCO LA CAUSA DI SEPARAZIONE LEGALE

PROFESSIONISTA	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	ITALIANO	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO NON PASSIVO ALTRO STATO UE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
CONSULENZA TECNICA O LEGALE ED ELABORAZIONE DATI	SOGGETTO NON PASSIVO EXTRA UE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 SEPTIES COMMA 1 LETT. C)

DEROGA →

FINO AL 31/12/2009 →

IL TRATTAMENTO ERA IDENTICO IN QUANTO OPERAZIONE RILEVANTE IN ITALIA , CIOE' NEL PAESE DEL PRESTATORE

REQUISITO TERRITORIALE

**TERRITORIALITA' PER LE PRESTAZIONI DI
SERVIZI: FATTISPECIE IN DEROGA**

DEROGHE ASSOLUTE

ARTICOLO 7-QUATER

ARTICOLO 7-QUINQUIES

DEROGHE RELATIVE

ARTICOLO 7-SEXIES

ARTICOLO 7-SEPTIES

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

LE DEROGHE ASSOLUTE

PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE A BENI IMMOBILI
(ART. 7 QUATER, COMMA 1, LETT. A) DPR 633/72)

PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI PROPEDEUTICHE
ALL'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

APPALTI

PERIZIE E INTERMEDIAZIONI

FORNITURA DI ALLOGGI IN ALBERGHI, CAMPI VACANZA O
CAMPEGGI

OPERAZIONI RILEVANTI AI
FINI IVA NEL TERRITORIO
DELLO STATO IN CUI
L'IMMOBILE E' SITUATO

N.B.

IL RIFERIMENTO NORMATIVO COMUNITARIO E' L'ART. 47 DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE
("DIRETTIVA IVA")

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI - APPLICAZIONI

IMMOBILE SITUATO IN ITALIA

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	ITALIANO SOGGETTO PASSIVO	REVERSE CHARGE
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRAUE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI – ESEMPIO 1

UN'IMPRESA SPAGNOLA EFFETTUA UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI UN'ALTRA IMPRESA SPAGNOLA SU UN IMMOBILE SITUATO IN ITALIA

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	ITALIANO SOGGETTO PASSIVO	REVERSE CHARGE
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRAUE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI – ESEMPIO 2

UN'IMPRESA SPAGNOLA EFFETTUA UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI UN'IMPRESA ITALIANA SU UN IMMOBILE SITUATO IN ITALIA

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	ITALIANO SOGGETTO PASSIVO	REVERSE CHARGE
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRAUE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI - APPLICAZIONI

IMMOBILE SITUATO ALL'ESTERO

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO IN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
ITALIANO	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
RESIDENTE NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
	SE SOGGETTO PASSIVO ITALIANO	L'IVA ESTERA ASSOLTA POTRA' ESSERE CHIESTA A RIMBORSO

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

PRESTAZIONI DI SERVIZI IMMOBILIARI – ESEMPIO 1

UN'IMPRESA ITALIANA EFFETTUA UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI A FAVORE DI UN'ALTRA IMPRESA ITALIANA SU UN IMMOBILE SITUATO IN FRANCIA

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO IN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
ITALIANO	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
RESIDENTE NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE NEL PAESE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE
	SE SOGGETTO PASSIVO ITALIANO	L'IVA ESTERA ASSOLTA POTRA' ESSERE CHIESTA A RIMBORSO

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

LE DEROGHE ASSOLUTE

**PRESTAZIONI DI SERVIZI
(ART. 7 QUINQUIES, COMMA 1, DPR 633/72)**

ATTIVITA' CULTURALI E ARTISTICHE

ATTIVITA' SPORTIVE

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

ATTIVITA' EDUCATIVE, RICREATIVE E SIMILI

FIERE ED ESPOSIZIONI

ATTIVITA' ACCESSORIE ALLE PRECEDENTI

**OPERAZIONI RILEVANTI AI
FINI IVA IN ITALIA SE LE
PRESTAZIONI SONO SVOLTE
MATERIALMENTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO**

N.B.

DAL 1° GENNAIO 2011 TALI ATTIVITA' RIENTRANO NELLA REGOLA GENERALE, AD ECCEZIONE DELLE PRESTAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI NON PASSIVI E DEGLI ACCESSI E SERVIZI CONNESSI ALL'ACCESSO A FIERE

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ACCESSI E SERVIZI CONNESSI ALL'ACCESSO A FIERE - CASI PRATICI

SERVIZI ESEGUITI IN ITALIA

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI IVA IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	ITALIANO SOGGETTO PASSIVO	REVERSE CHARGE
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA
ALTRO STATO UE O EXTRA UE	SOGGETTO PASSIVO ALTRO STATO UE O EXTRAUE	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI IN ITALIA

LA TERRITORIALITA' DEI SERVIZI

ACCESSI E SERVIZI CONNESSI ALL'ACCESSO A FIERE - CASI PRATICI


SERVIZI ESEGUITI ALL'ESTERO

PRESTATORE	COMMITTENTE	RILEVANZA TERRITORIALE
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO NEL PAESE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO	FUORI CAMPO IVA ART. 7 TER COMMA 1
ITALIANO	SOGGETTO PASSIVO IN PAESE DIVERSO DA QUELLO IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO
ITALIANO	QUALUNQUE SOGGETTO NON PASSIVO	IL PRESTATORE DEVE IDENTIFICARSI NEL PAESE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO
RESIDENTE NEL PAESE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO	QUALUNQUE	OPERAZIONE RILEVANTE NEL PAESE IN CUI VIENE ESEGUITO IL SERVIZIO
	SE SOGGETTO PASSIVO ITALIANO	L'IVA ESTERA ASSOLTA POTRA' ESSERE CHIESTA A RIMBORSO

REQUISITI IMPOSITIVI

REQUISITI I.V.A. - SCHEMA DI SINTESI

**ARTICOLO 1
DPR 633/1972**



**L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SI APPLICA SULLE
CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO
NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE O DI ARTI E PROFESSIONI**

REQUISITO SOGGETTIVO

REQUISITO OGGETTIVO

REQUISITO TERRITORIALE

**OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI
IVA**

**OPERAZIONE RILEVANTE AI FINI
IVA**

IMPONIBILE

NON IMPONIBILE

ESENTE

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI IVA

Operazioni rilevanti ai fini IVA

IMPONIBILI

Possiedono tutti i 3 requisiti previsti e sono assoggettate ad imposta secondo le ordinarie aliquote

ESENTI

Come le imponibili, ma per ragioni di politica economica e sociale vengono considerate *“ad aliquota zero”*

NON IMPONIBILI

Sono prive del requisito di territorialità, non scontano l'imposta, ma sono soggette alla disciplina I.V.A.

CLASSIFICAZIONE OPERAZIONI IVA

Operazioni rilevanti ai fini IVA

NON IMPONIBILI

```
graph LR; A[NON IMPONIBILI] --> B[Operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, D.P.R. 633/72]; A --> C[Cessioni intracomunitarie Art. 41, D.L. 331/93]; D[ESENTI] --> E[Tassativamente elencate nell'articolo 10, D.P.R. 633/72]
```

**Operazioni di cui agli articoli
8, 8-bis, 9, D.P.R. 633/72**

**Cessioni intracomunitarie
*Art. 41, D.L. 331/93***

ESENTI

**Tassativamente elencate
nell'articolo 10, D.P.R. 633/72**

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 8

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE



CESSIONI DI BENI MOBILI TRASPORTATI O SPEDITI FUORI DAL TERRITORIO UE

CESSIONI DI BENI MOBILI A SOGGETTI NON RESIDENTI I QUALI PROVVEDONO ALL'INVIO DEGLI STESSI FUORI DAL TERRITORIO UE ENTRO 90 GIORNI DALLA CONSEGNA

CESSIONI DI BENI, DIVERSI DAGLI IMMOBILI E DALLE AREE FABBRICABILI, E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI, DIVERSE DA APPALTI E LEASING IMMOBILIARI, EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ESPORTATORI ABITUALI

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 8

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE



COMMA 1, lettera a)



DIRETTE (anche se "Triangolari")

COMMA 1, lettera b)



INDIRETTE

COMMA 1, lettera c)



**CESSIONI NEI CONFRONTI DI
ESPORTATORI ABITUALI**

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE



Uscita dei beni dal territorio della Comunità Europea

DIRETTE



Esemplare 3 del DAU vistato dalla Dogana di Uscita (*c.d. Visto Uscire*)

INDIRETTE



Visto di uscita su un esemplare della fattura emessa nei confronti del cessionario e presentata in Dogana all'atto dell'esportazione, che andrà restituita al cedente a cura del cessionario

N.B.

Dal 2007 è attivo il servizio ECS che rende telematica la procedura di rilascio dell'esemplare 3 del DAU da parte della dogana di uscita

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

D.L. 331/93 - articolo 41

CESSIONI INTRACOMUNITARIE



**CESSIONI A TITOLO ONEROSO NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI
D'IMPOSTA DI BENI TRASPORTATI O SPEDITI NEL TERRITORIO DI ALTRO STATO
MEMBRO DAL CEDENTE O DALL'ACQUIRENTE O DA TERZI PER LORO CONTO**



L'articolo 41 prevede altre fattispecie minori in cui si realizza una cessione intracomunitaria

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

D.L. 331/93 - articolo 41

REQUISITI DI UNA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

Requisito SOGGETTIVO

Entrambe le parti devono avere la qualifica di soggetti passivi d'imposta ed essere residenti in due diversi Stati della Comunità Europea

Requisito OGGETTIVO

Deve trattarsi di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento a titolo oneroso

Requisito TERRITORIALE

Il luogo di partenza e di destinazione dei beni devono essere all'interno della Comunità Europea

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

PROVA DELL'AVVENUTA CESSIONE INTRACOMUNITARIA



Risoluzione 28/11/2007, n. 345/E

Risoluzione 15/12/2008, n. 477/E



Copia della fattura emessa

Copia del modello INTRASTAT presentato

Documento di trasporto CMR firmato dal destinatario per ricevuta

Documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento

OPERAZIONI NON IMPONIBILI

D.L. 331/93 - articolo 58 - Cessioni intracomunitarie "triangolari"

TRATTAMENTO



Operazione "interna" tra due operatori nazionali non imponibile

REQUISITI



Trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente, anche per incarico del cessionario

Il cessionario non deve mai entrare nella disponibilità fisica dei beni

I beni possono essere sottoposti a lavorazione, trasformazione, montaggio, assembraggio o adattamento ad altri beni ad opera del cedente o di terzi per conto del cessionario

N.B.

L'operazione concorre alla formazione del plafond ed all'attribuzione dello status di esportatore abituale di entrambi i soggetti nazionali

OPERAZIONI “DETASSATE”

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 8-bis

**OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI
ALL'ESPORTAZIONE**



**CESSIONI DI NAVI DESTINATE AD ATTIVITA' COMMERCIALE O ALLA
PESCA**

**CESSIONI DI NAVI E AEROMOBILI AD ORGANI ED AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO**

**CESSIONI DI AEREI A COMPAGNIE CHE SVOLGONO PREVALENTEMENTE
TRASPORTI INTERNAZIONALI**

**CESSIONI DI BENI DESTINATE ALLA DOTAZIONE DI BORDO DI NAVI E
AEROMOBILI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI**

**PRESTAZIONI DI SERVIZI DESTINATE A NAVI E AEROMOBILI DI CUI AI
PUNTI PRECEDENTI**

OPERAZIONI “DETASSATE”

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 9

**SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI SCAMBI
INTERNAZIONALI**



**TRASPORTI DI PERSONE ESEGUITI IN PARTE IN ITALIA E IN PARTE
ALL'ESTERO**

**TRASPORTI DI BENI IN ESPORTAZIONE, IN TRANSITO O IN
IMPORTAZIONE TEMPORANEA**

**NOLEGGI E LOCAZIONI DI BENI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE E
AI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI BENI**

SERVIZI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DOGANALI

**SERVIZI DI CARICO, SCARICO, TRASBORDO, MANUTENZIONE,
STIVAGGIO, PESATURA, REFRIGERAZIONE, MAGAZZINAGGIO DI BENI IN
ESPORTAZIONE**

SEGUE

OPERAZIONI “DETASSATE”

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 9

**SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI AGLI
SCAMBI INTERNAZIONALI**



**SERVIZI PRESTATI NEI PORTI, AUTOPORTI, AEROPORTI E SCALI
FERROVIARI DI CONFINE**

**INTERMEDIAZIONI RELATIVE A BENI IN IMPORTAZIONE,
ESPORTAZIONE, TRANSITO E TRASPORTI INTERNAZIONALI**

**SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE IN NOME E PER CONTO DI AGENZIE DI
VIAGGIO PER OPERAZIONI ESEGUITE FUORI DAL TERRITORIO UE**

**LAVORAZIONI E SIMILI SU BENI IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE O
DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE**

TRANSITO NEI TRAFORI INTERNAZIONALI

OPERAZIONI ESENTI

D.P.R. 26/10/1972, n. 633 - articolo 10

**CATEGORIE DI OPERAZIONI ESENTI
DALL'IMPOSTA**



OPERAZIONI RELATIVE AD ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

**ALTRE OPERAZIONI RIENTRANTI NEL SETTORE ASSICURATIVO,
FINANZIARIO E IMMOBILIARE, LE FORNITURE DI VALORI BOLLATI E
FRANCOBOLLI E LE SCOMMESSE**

**LE CESSIONI DI BENI RELATIVE A PARTICOLARI ATTIVITA' A LORO
VOLTA ESENTATE E LE FORNITURE CHE NON HANNO CONSENTITO IL
DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA ALL'ACQUISTO**

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Momento impositivo I.V.A. - regola generale
Articolo 6, D.P.R. 633/72

CESSIONI DI BENI

SE RELATIVE A BENI IMMOBILI:

Stipula del rogito notarile

SE RELATIVE A BENI MOBILI:

**Consegna o spedizione alla
controparte**

**PRESTAZIONI DI
SERVIZI**

Pagamento del corrispettivo

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Momento impositivo I.V.A. - eccezioni
Articolo 6, D.P.R. 633/72

Fattispecie di cui al comma 2

Fatturazione o pagamento anticipati (comma 4)



Se anteriormente al verificarsi del momento impositivo, o indipendentemente da esso, viene emessa la fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura o del pagamento e limitatamente all'importo fatturato o pagato

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Momento impositivo I.V.A. - eccezioni
Articolo 6, D.P.R. 633/72

**CAPARRA
CONFIRMATORIA E
PENITENZIALE**



Non rilevano ai fini I.V.A. perchè hanno natura risarcitoria e non di corrispettivo

Al momento dell'adempimento, qualora venissero considerate come acconti, assumerebbero rilevanza ai fini I.V.A. e andrebbero fatturate

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Momento impositivo I.V.A. – Modifiche recate dalla Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011)

Prestazioni di servizi generici (ex art. 7-ter, DPR 633/72) rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a favore di committenti nazionali

Prestazioni di servizi generici rese da prestatori nazionali a favore di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato



Momento di ultimazione della prestazione

Data di maturazione dei corrispettivi, se di carattere periodico o continuativo

Data del pagamento, se anteriore, limitatamente all'importo pagato

Termine di ciascun anno solare, per la parte maturata, se di carattere periodico o continuativo con durata superiore all'anno e senza pagamenti nel periodo

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

Momento impositivo I.V.A. – Modifiche recate dalla Legge Comunitaria 2010 (L. 217/2011)

Prestazioni di servizi generici (ex art. 7-ter, DPR 633/72) rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato a favore di committenti nazionali

Prestazioni di servizi generici rese da prestatori nazionali a favore di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato



Emissione anticipata della fattura non costituisce più momento di effettuazione dell'operazione



L'Agenzia delle Entrate (Circ. 35/E del 20/09/2012), tuttavia, sostiene che il ricevimento anticipato della fattura costituisca un "indice" dell'effettuazione dell'operazione da cui far discendere la debenza e la detrazione dell'imposta che deve essere assolta dal committente a prescindere dal pagamento

ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

Articolo 10, c. 1, lett. b), VI Direttiva CEE

Diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito

ESIGIBILITA' →

Sancisce il momento a partire dal quale nasce l'obbligo di versare l'imposta per il soggetto che effettua un'operazione

Sancisce parimenti il momento a partire dal quale nasce il diritto alla detrazione dell'imposta per il soggetto che riceve l'operazione

N.B.

Di norma coincide con il momento di effettuazione dell'operazione, salvo alcune eccezioni, quali: operazioni vs enti pubblici, prodotti farmaceutici ceduti da farmacisti, operazioni vs associati; IVA per cassa (fino al 30/11/2012) o "Cash accounting" (dal 01/12/2012)

ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

Esigibilità dell'imposta ed effettuazione dell'operazione

Il Legislatore nazionale ha recepito il concetto di esigibilità collocandolo nel comma 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72

ESIGIBILITA'

SI RIFERISCE ALL'IMPOSTA

**DETERMINA IL SORGERE
DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

**MOMENTO DI
EFFETTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE**

RIGUARDA L'OPERAZIONE

**DETERMINA IL SORGERE DEGLI OBBLIGHI
PREVISTI DALLE NORME I.V.A.**

ESIGIBILITA' DELL'IMPOSTA

Operazioni ad esigibilità differita

ARTICOLO 6, COMMA 5, D.P.R. 633/72

Operazioni effettuate
nei confronti di:



STATO E SUOI ORGANI

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI
(e consorzi tra essi costituiti ai sensi
dell'art. 25, L. 8/6/1990, n. 142)

CAMERE DI COMMERCIO

ISTITUTI UNIVERSITARI

Unità sanitarie locali ed enti
ospedalieri

Enti pubblici di assistenza,
beneficenza e previdenza



L'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento del corrispettivo

Facoltà di applicazione delle regole
ordinarie

SPLIT PAYMENT

**Legge 23 dicembre 2014 n. 190
art. 1 comma 629**

**INTRODUCE UN NUOVO MECCANISMO DI ASSOLVIMENTO
DELL'IMPOSTA PREVISTO DAL NUOVO ART. 17-TER DPR
633/72**

Art. 17-ter D.P.R. 633/72

Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

SPLIT PAYMENT


AMBITO OGGETTIVO

LO «SPLIT PAYMENT» SI APPLICA ALLE CESSIONI DI BENI E ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI NON DEBITORI D'IMPOSTA

DECORRENZA



La nuova disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2015 (non rientrano nella nuova disciplina le cessioni/prestazioni avvenute precedentemente ma il cui pagamento avviene dopo la data di entrata in vigore)



SPLIT PAYMENT

MECCANISMO DI APPLICAZIONE

Il cedente/prestatore emette fattura secondo le regole ordinarie e quindi esercitando la rivalsa con l'annotazione «operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter DPR 633/72» senza computare l'imposta a debito nella liquidazione periodica

Il cessionario/committente, nell'effettuare il pagamento, trattiene l'IVA versandola direttamente all'Erario

**MODALITA'
OPERATIVE**



D.M. MEF 23/01/2015, così come modificato dal D.M. MEF 20/02/2015 (che ha introdotto procedure semplificate per i rimborsi IVA a favore dei soggetti strutturalmente a credito)

SPLIT PAYMENT

ESCLUSIONI

LO SPLIT PAYMENT NON SI APPLICA:



**ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSOGGETTATE A RITENUTA
ALLA FONTE**

**ALLE OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD INVERSIONE
CONTABILE (REVERSE CHARGE)**

OPERAZIONI PERMUTATIVE

*Operazioni permutative e dazioni in pagamento -
art. 11, DPR 633/72*

**NELLE PERMUTE DI BENI CIASCUN TRASFERIMENTO
GENERA UN'AUTONOMA IMPOSIZIONE IVA**

**LO STESSO CRITERIO SI APPLICA AI TRASFERIMENTI DI
BENI E SERVIZI PER ESTINGUERE PRECEDENTI DEBITI**



**NATURALMENTE QUALORA RICORRANO I REQUISITI NECESSARI AFFINCHE'
L'OPERAZIONE RIENTRI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IVA**

OPERAZIONI PERMUTATIVE

Permuta (articolo 1552 C.C.)

Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro

Momento impositivo

Base imponibile

Aliquota applicabile

OPERAZIONI PERMUTATIVE

Momento impositivo



OPERAZIONI PERMUTATIVE

Base imponibile



Ciascuna cessione o prestazione costituisce un'autonoma operazione (art. 11, DPR 633/72)

Applicazione delle regole proprie di ciascuna operazione



Base imponibile costituita dal valore normale dei beni o servizi che formano oggetto di ciascuna di esse (articolo 13, comma 2, lettera d, DPR 633/72)

OPERAZIONI ACCESSORIE

***Cessioni e prestazioni accessorie -
art. 12, DPR 633/72***

**LE CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE RIENTRANO NELLA
BASE IMPONIBILE DEL BENE O PRESTAZIONE PRINCIPALE E SONO
ASSOGGETTATE AL MEDESIMO REGIME E ALLA STESSA ALIQUOTA**



TRASPORTO

POSA IN OPERA

IMBALLAGGIO

CONFEZIONAMENTO

**FORNITURA DI RECIPIENTI O
CONTENITORI**

BASE IMPONIBILE

Base imponibile - art. 13, DPR 633/72

L'AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI FISSA IL CORRISPETTIVO DELL'OPERAZIONE FATTA ECCEZIONE PER I CASI PREVISTI DALL'ART. 14 IN CUI SI RICORRE AL VALORE NORMALE



I CORRISPETTIVI DETERMINATI IN VALUTA ESTERA, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, SONO COMPUTATI SECONDO IL CAMBIO DEL GIORNO IN CUI L'OPERAZIONE VIENE EFFETTUATA



IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE, SECONDO IL CAMBIO DEL GIORNO DI EMISSIONE DELLA FATTURA (*novità 2013*)



Se in tale giorno non è disponibile la quotazione, si fa riferimento al giorno antecedente più prossimo, prendendo sempre a base il tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea

BASE IMPONIBILE

AUTOVEICOLO CON IVA PARZIALMENTE DETRATTA (40%)

SUCCESSIVA CESSIONE

**QUOTA SU CUI NON E'
STATA DETRATTA L'IVA
ALL'ACQUISTO
(60%)**

**QUOTA SU CUI ERA
STATA DETRATTA L'IVA
ALL'ACQUISTO
(40%)**

**FUORI CAMPO IVA
ex art.13, comma 5**

IMPONIBILE IVA

BASE IMPONIBILE

ESEMPIO

La Società "X" ha acquistato nel 2010 un'autovettura nuova per un importo di € 18.000,00 + Iva € 3.600,00 ed ha portato in detrazione una percentuale del 40% dell'imposta

Nel mese di ottobre 2014 cede l'autovettura concordando un prezzo di € 11.000,00

Imponibile
 $(11.000 / 1,088 \times 40\%) =$
4.044,12

Iva 22%
889,71

Fuori campo IVA ex
articolo 13, c. 5
 $(11.000 / 1,088 \times 60\%) =$
€ 6.066,17

BASE IMPONIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA



CESSIONE AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO		
IPOTESI	DETRAZIONE IVA ALL'ACQUISTO	REGIME SUCCESSIVA CESSIONE
VEICOLI ACQUISTATI FINO AL 31.12.2000	IVA TOTALMENTE NON DETRATTA	ESENTE EX ART.10, n.27-quinquies
VEICOLI ACQUISTATI NEL PERIODO 01.01.2001-31.12.2005	IVA DETRATTA AL 10%	BASE IMPONIBILE 10% DEL CORRISPETTIVO
VEICOLI ACQUISTATI NEL PERIODO 01.01.2006-13.09.2006	IVA DETRATTA IN BASE ALL'INERENZA	BASE IMPONIBILE PARI ALLA % DI INERENZA
VEICOLI ACQUISTATI NEL PERIODO 14.09.2006-27.06.2007	IVA DETRATTA AL 15%	BASE IMPONIBILE 15% DEL CORRISPETTIVO
VEICOLI ACQUISTATI DAL 28.06.2007	IVA DETRATTA AL 40%	BASE IMPONIBILE 40% DEL CORRISPETTIVO

BASE IMPONIBILE

***Determinazione della base imponibile - art. 14,
DPR 633/72***

Per valore normale si intende il prezzo che si dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza per avere quei beni e servizi al medesimo stadio di commercializzazione, nel medesimo tempo e nello stesso luogo in cui sono resi



IL VALORE NORMALE COSTITUISCE BASE IMPONIBILE QUANDO:



Corrispettivi non fissati contrattualmente in valori monetari (es.: permuta)

**Mancanza di conflitto d'interessi tra prestatore/cedente e
committente/acquirente**

BASE IMPONIBILE

Determinazione della base imponibile - art. 14, DPR 633/72

Il valore normale è pari al prezzo di acquisto o al costo sostenuto dal cedente/prestatore nei seguenti casi:



LE CESSIONI GRATUITE

L'AUTOCONSUMO O LA DESTINAZIONE A FINALITA' ESTRANEE

LE ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI

N.B.

Per l'autoconsumo di prestazioni di servizi e per le prestazioni gratuite di valore superiore ad Euro 50,00 effettuate nell'esercizio d'impresa, il valore normale è pari al totale delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi medesimi

BASE IMPONIBILE

LA BASE IMPONIBILE NELLE OPERAZIONI SENZA CORRISPETTIVO

**LEGGE 88/2009
("COMUNITARIA 2008)**

**HA MODIFICATO L'ART.
13 COMMA 2 LETTERA C)
DEL DPR 633/72**

~~**CRITERIO DEL VALORE
NORMALE**~~

CRITERIO DEL COSTO

**CESSIONI DI
BENI**

**PREZZO DI ACQUISTO O, IN
MANCANZA, COSTO DI BENI SIMILARI**

**PRESTAZIONI DI
SERVIZI**

**SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE
DEL SERVIZIO**

BASE IMPONIBILE

***Esclusioni dal computo della base imponibile -
art. 15, DPR 633/72***

NON CONCORRONO A FORMARE LA BASE IMPONIBILE:



**GLI INTERESSI MORATORI E LE PENALITA' PER RITARDI O ALTRE IRREGOLARITA'
(tali importi hanno infatti natura risarcitoria)**

**SCONTI, PREMI E ABBUONI A CONDIZIONE CHE SIANO PREVISTI
ORIGINARIAMENTE NEL CONTRATTO E CHE TALI BENI ABBIANO UN'ALIQUOTA
NON SUPERIORE A QUELLA PREVISTA PER L'OPERAZIONE PRINCIPALE**

**LE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI FATTE IN
NOME E PER CONTO DELLA CONTROPARTE, PURCHE' DOCUMENTATE**

**L'IMPORTO DEGLI IMBALLAGGI E DEI RECIPIENTI, QUALORA SIA PATTUITO IL
RIMBORSO ALLA RESA**

ALIQUOTE APPLICABILI

Aliquote dell'imposta, art. 16 DPR 633/72

Aliquota
ordinaria

22% (a decorrere dal 01/10/2013)

Aliquota ridotta
(Tab. A parte III)

10%

Aliquota ridotta
(Tab. A parte II)

4%

N.B.

**SE LE OPERAZIONI EFFETTUATE HANNO ALIQUOTE
DIFFERENZIATE E IL CORRISPETTIVO NON PUO' ESSERE
SEPARATO, SI APPLICA L'ALIQUOTA MAGGIORE**

N.B.

**La Legge di stabilità 2016 (L. 28/12/2015, n. 208 - art. 1, comma
960, lettera c) ha introdotto la nuova aliquota del 5% su alcune
operazioni precedentemente esenti (nuova Tabella A, parte II-bis,
allegata al DPR 633/72)**

RIVALSA DELL'IMPOSTA

Rivalsa, art. 18 DPR 633/72

IL SOGGETTO PASSIVO CHE EFFETTUA OPERAZIONI IMPONIBILI HA LO SPECIFICO OBBLIGO DI ADDEBITARE AL CESSIONARIO O COMMITTENTE L'IVA

PER LE OPERAZIONI PER LE QUALI E' PREVISTO L'ESONERO DALL'EMISSIONE DI FATTURA L'IVA DEVE ESSERE COMPRESA NEL PREZZO

**Eccezioni
(rivalsa
facoltativa)**

CESSIONI GRATUITE DI BENI


**AUTOCONSUMO O DESTINAZIONE A FINALITA'
ESTRANEE ALL'IMPRESA O ALL'ESERCIZIO
DELL'ARTE O DELLA PROFESSIONE**

PRESTAZIONI GRATUITE DI SERVIZI

RIVALSA DELL'IMPOSTA

Rivalsa, art. 18 DPR 633/72

**Esclusione
dal diritto di
rivalsa**



**PER L'IVA DOVUTA ALLO STATO IN
CONSEGUENZA DI ACCERTAMENTI O
RETTIFICHE (esclusione riformulata dall'art.93 del
D.L. 24/01/2012 n. 1, che ha modificato il comma7
dell'art. 60)**

**NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DIRETTE
VERSO OPERATORI CHE SIANO SOGGETTI
PASSIVI IVA NELLO STATO DI RICEVIMENTO DEI
BENI O SERVIZI E QUINDI NON IMPONIBILI IN
ITALIA**

**NELL'IPOTESI DI CESSIONI IMPONIBILI
EFFETTUATE CON IL MECCANISMO DEL REVERSE
CHARGE**

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Volume d'affari - art. 20, DPR 633/72

Definizione



Somma degli imponibili delle operazioni attive rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili ed esenti) effettuate, registrate o soggette a registrazione in un anno solare



Dal 01/01/2013
concorrono a
formare il volume
d'affari (no ai fini
status esportatore
abituale) anche le
operazioni non
territoriali soggette
ad obbligo di
fatturazione ex art.
21, comma 6-bis

Operazioni fatturate nell'anno solare, anche se registrate in un anno successivo

In caso di esonero da fatturazione, le operazioni comunque effettuate nell'anno solare

Spedizioni e consegne di beni effettuate nell'anno risultanti da ddt o altro documento idoneo non ancora fatturate

Operazioni ad esigibilità differita emesse nei confronti di Stato ed Enti Pubblici e quelle ex art. 7 D.L. 185/2008 o art. 32-bis D.L. 83/2012 (IVA per cassa), anche se non pagate nell'anno

Operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Volume d'affari - art. 20, DPR 633/72

OPERAZIONI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL VOLUME D'AFFARI



Le cessioni di beni ammortizzabili e di beni immateriali (comprese le cessioni con il regime del margine)

I passaggi interni di beni e servizi tra più attività dello stesso soggetto gestite con contabilità separate (art. 36, comma 5)

Le operazioni esenti per le quali si è esercitata l'opzione per la dispensa dagli adempimenti documentali e contabili

Le operazioni non considerate cessioni di beni ai sensi dell'art. 2 ultimo comma o prestazioni di servizi ai sensi dell'art.3 commi 4 e 5

Gli acquisti di beni e servizi che comportano l'emissione di autofattura



Dal 01/01/2013, invece, concorrono alla formazione del volume d'affari le fatture emesse per prestazioni di servizi "generiche" di cui all'articolo 7-ter